



# COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

Sede Municipale Badoere

*Ufficio Ambiente*

Prot. n. 1724

Morgano, 27 febbraio 2025

Spett.li  
PROVINCIA DI TREVISO  
Settore Ambiente e Pianificazione  
Territoriale  
Via Cal di Breda, 116  
31100 TREVISO  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

Regione Veneto  
Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Ambiente e Transizione  
Ecologica  
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela  
dell'Atmosfera  
Calle Priuli – Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

**Oggetto:** Attuazione Misure previste dalla DGR n.786/2024 su qualità dell'aria. Trasmissione ordinanza n. 50 del 02/12/2024.

Con riferimento all'oggetto con la presente si trasmette in allegato ordinanza n. 50 del 02/12/2024 inerente  
**“MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI,  
NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.05.2025”.**

Cordiali saluti.

**Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Arch. Giancarlo Dal Zilio**

**Arch. Federica Cosimi**

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

*ORIGINALE*



***COMUNE DI MORGANO***  
**Provincia di Treviso**

**SINDACO**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 50 DEL 02/12/2024**

**OGGETTO:**

**MISURE DI LIMITAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI NEL PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.05.2025.**

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- in data 29 novembre 2024 il limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> delle polveri PM10 nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Morgano), è stato già superato per 44 giorni, a fronte di un limite normativo massimo di 35 giorni annui;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Morgano risultava inserito nella zona "IT0513", compresa tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Morgano è la stazione di Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Morgano risulta inserito nella zona IT0522 (prima IT0513) "Pianura";
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021”, la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;

VISTO il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a Luglio 2019;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 03.10.2024 e la nota della Provincia di Treviso, acquisiti al protocollo comunale n. 8954 del 25.10.2024;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2020, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali”;
- la L.R. n. 11/201 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

## O R D I N A

➤ a decorrere dal 01/12/2024 al 30/04/2025, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

• con livello “Nessuna allerta” – verde:

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
  - E.1 - residenza e assimilabili;
  - E.2 - uffici e assimilabili;
  - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
- E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio;

- **con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” - rosso**

- durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;

- E.2 - uffici e assimilabili;

- E.5 - attività commerciali e assimilabili;

- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR n. 74/2013;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento;

➤ **dalla data del 01/12/2024 alla data del 15/04/2025: il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;**

### INFORMA CHE

i livelli di allerta sopra citati si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

**Livello allerta 1 (arancio):** quando nella centralina di riferimento di via Lanceri di Novara Treviso vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

**Livello allerta 2 (rossa):** quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento di via Lanceri Treviso) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

### INFORMA INOLTRE

- che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Giancarlo Dal Zilio, Responsabile del Settore Tecnico;

## INVITA

i Cittadini ad adottare le seguenti buone prassi:

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.
- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica= gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- nel caso l'abitazione sia dotata di impianto fotovoltaico, attivare gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia (es. lavatrice, lavastoviglie) possibilmente durante le ore di sole;
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde;
- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è più elevato nei primi 4 chilometri;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola;
- non riscaldare il motore dell'automobile da fermo, ma partire con guida non aggressiva.
- non sostare con il motore acceso.

IL SINDACO  
LAZZARO NICOLA

Con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti

--

*arch. Federica Cosimi*

*Ufficio tecnico - Comune di Morgano (TV)*

*tel. 0422-837824*

*Le informazioni, i dati, le notizie e i relativi allegati contenuti nel presente messaggio, sono confidenziali e soggette alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, Codice Privacy e s.m.e.i.). Sono dirette unicamente al destinatario; pertanto, l'accesso a questo messaggio è improprio da parte di chi non ne sia autorizzato. Se non siete il destinatario corretto, qualsiasi rivelazione, copia o distribuzione di questo messaggio e ogni azione/omissione compiuta in relazione ad esso è proibita ed illegale. Chiunque riceva questo messaggio per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie*